

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **BIOMEDICINA**

**Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina (STE n° 164)**, aperto alla firma a Oviedo, il 4 aprile 1997.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1999.

Tale Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale obbligatorio che protegge la dignità, i diritti e le libertà dell'essere umano contro ogni abuso di progressi della biologia e della medicina.

Tale trattato parte dalla idea che l'interesse dell'essere umano deve prevalere sull'interesse della scienza o della società. Essa indica una serie di principi e di divieti concernenti la genetica, la ricerca medica, il consenso della persona interessata, il diritto al rispetto della vita privata ed il diritto all'informazione, il trapianto di organi, l'organizzazione di dibattiti pubblici su queste problematiche.

La Convenzione

- vieta ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in base al suo patrimonio genetico e autorizza test genetici solo a fini medici. Essa permette interventi di ingegneria genetica solo per ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solo quando il suo scopo non sia di modificare il patrimonio genetico di una persona. L'impiego di tecniche di assistenza medica per la procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, se non per evitare una grave malattia ereditaria.
- fissa delle regole relative all'esercizio della ricerca medica prevedendo condizioni dettagliate e precise, particolarmente per le persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso alla ricerca. Essa vieta la costituzione di embrioni umani per la ricerca e quei paesi in cui la ricerca sugli embrioni in vitro è consentita devono assicurare una protezione adeguata dell'embrione.
- consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute.
- statuisce che ogni paziente ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria condizione di salute, in particolare i risultati dei test genetici. La Convenzione riconosce anche il diritto del paziente a non essere informato.
- vieta il prelievo di organi o di tessuti non rigenerabili su una persona non avente la capacità di prestare validamente il proprio consenso. La sola eccezione si ha, a certe condizioni, per il prelievo di tessuti rigenerabili tra fratelli e sorelle.
- riconosce l'importanza dei dibattiti pubblici e delle consultazioni su queste problematiche. Le sole limitazioni sono quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della salute pubblica, per la prevenzione del crimine, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il Comitato di direzione sulla bioetica (CDBI), o ogni altro comitato indicato dal Comitato dei Ministri, nonché le Parti potranno adire la Corte europea per i diritti dell'uomo per avere un parere consultivo su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani** ([STE n° 168](#)), aperto alla firma a Parigi, il 12 gennaio 1998.

Entrata in vigore : 1° marzo 2001.

Il Protocollo è il primo e unico strumento giuridico internazionale vincolante sviluppato in questo settore. Reagendo alla clonazione di successo dei mammiferi in particolare dalla divisione dell'embrione e trasferimento nucleare, il Consiglio d'Europa ha voluto impedire ulteriore deriva di applicare questa tecnica per possibilità umana.

L'articolo 1 del protocollo vieta "in cerca di qualsiasi intervento per creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto." L'articolo 2 esclude l'esenzione da tale divieto (ad esempio, per ragioni di sicurezza pubblica, prevenzione dei reati, la protezione della salute pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà altrui).

Tali divieti assoluti si basano sulla necessità di proteggere l'identità dell'essere umano a conservare la casualità della combinazione genetica naturale che gli conferisce la sua libertà e l'unicità, e per evitare che il suo sfruttamento.

Il campo di applicazione del protocollo è esclusivamente quello di clonazione di esseri umani. Non è quindi destinata a commentare l'accettabilità etica della clonazione di cellule e tessuti a scopo di ricerca e per l'uso in medicina, un campo in cui queste tecniche può rivelarsi strumenti preziosi.

Infine, il Protocollo lascia le leggi nazionali degli Stati a definire la portata del termine "essere umano".

Con la Convenzione, compie alcune disposizioni, il protocollo sancisce i principi fondamentali che sono il fondamento etico dello sviluppo della biologia e della medicina attuale e futura.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana** ([STE n° 186](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 gennaio 2002.

Entrata in vigore : 1° maggio 2006.

Il Protocollo mira a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici.

Il Protocollo Addizionale contiene dei principi generali e delle disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici.

I principi generali enunciati nel Protocollo riguardano l'equo accesso per i pazienti ai servizi di trapianto, norme trasparenti per l'attribuzione degli organi, standard sanitari e di sicurezza, il divieto per i donatori di agire a scopo di lucro e l'obbligo di un'informazione adeguata per i donatori, per le persone cui vengono trapiantati gli organi, come pure per gli operatori sanitari e per il pubblico.

Le disposizioni specifiche riguardano il prelievo di organi da persone viventi o decedute, l'uso che viene fatto di tali organi e tessuti prelevati, il divieto di trasformarlo in fonte di lucro, la riservatezza e le sanzioni e i risarcimenti.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica** ([STCE n° 195](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 2005.

Entrata in vigore : 1° settembre 2007.

Il Protocollo mira a precisare nei dettagli i principi già enunciati nella Convenzione al fine di proteggere i diritti umani e la dignità dell'essere umano nel campo specifico della ricerca biomedica. Suo scopo è definire e salvaguardare i diritti fondamentali nella ricerca biomedica, in particolare quelli delle persone che accettano di parteciparvi.

Il Protocollo intende trattare l'insieme delle attività di ricerca nel campo della biomedicina che comportano un intervento sull'essere umano.

Il principio fondamentale per ogni ricerca che coinvolge soggetti umani, come già enunciato nella Convenzione stessa, è la necessità del consenso libero, informato, espresso, specifico e documentato per iscritto della o delle persone partecipanti alla ricerca. Il Protocollo tratta questioni quali i rischi e i benefici della ricerca, il consenso, la tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso alla ricerca, nonché la qualità scientifica, la valutazione indipendente delle ricerche, effettuata da un comitato etico, la confidenzialità e il diritto all'informazione, l'abuso di autorità, la sicurezza e il dovere di vigilanza.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per la Salute Scopi** ([STCE n° 203](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 2008.

Entrata in vigore : 1° luglio 2018.

Il Protocollo definisce dei principi riguardanti in particolare la garanzia della qualità dei servizi genetici, l'informazione e il consenso preliminare e le consulenze in campo genetico. Stabilisce norme generali per l'esecuzione dei test genetici, e, per la prima volta a livello internazionale, affronta la questione dell'accesso diretto ai test generici, la cui offerta commerciale potrebbe accrescersi in futuro. Precisa le condizioni nelle quali si possono effettuare test su persone che non hanno la capacità di dare il consenso. Tratta inoltre della protezione della vita privata e del diritto all'informazione ottenuta mediante test genetici. Infine, il Protocollo affronta la questione dello screening genetico.